



*Il Ministro  
delle Infrastrutture e della Mobilità  
Sostenibili*

Relazione illustrativa schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, commi da 715 a 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 73 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La legge 30 dicembre 2020, n.178, all'art.1, commi 715, 716, 717, 718 e 719, ha previsto la disciplina per la compensazione dei danni subiti, a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19, dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, disponendo, in sintesi, a tal fine:

- l'istituzione, presso questo Ministero, di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato per 450 milioni di euro ai danni subiti dai predetti gestori e per 50 milioni di euro ai danni subiti dai prestatori dei servizi di assistenza a terra (comma. 715);
- la metodologia del calcolo del danno per la determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, tenendo conto dei minori ricavi e dei maggiori costi registrati in tale periodo per l'emergenza in argomento rispetto a quelli registrati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, nonché, allo scopo di evitare sovracompensazioni, delle riduzioni di costo dovute all'accesso agli ammortizzatori sociali e alle altre misure di sostegno di natura pubblica e degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno (comma 716);
- l'entità del contributo riconoscibile fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti delle risorse stanziare, stabilendo, in caso di insufficienza delle stesse, la determinazione del medesimo contributo a ciascuna impresa in modo proporzionale rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20% delle menzionate risorse (comma 717);
- la definizione dei contenuti, del termine e delle modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri della sua determinazione ed erogazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro sette giorni, decorsi i quali è possibile procedere comunque all'adozione del medesimo decreto (comma 718);
- la subordinazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE; (comma 719).





*Il Ministro  
delle Infrastrutture e della Mobilità  
Sostenibili*

Successivamente, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 73, ha disposto l'incremento del predetto fondo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 285 milioni di euro per i gestori

aeroportuali e 65 per i prestatori dei servizi di assistenza a terra. Pertanto, le risorse totali attualmente stanziare per le finalità suindicate ammontano complessivamente a 800 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 735 milioni di euro destinati alla compensazione dei danni subiti dalla categoria dei gestori e 65 milioni di euro alla compensazione dei danni subiti dalla categoria dei prestatori dei servizi di assistenza a terra.

A seguito del confronto con le competenti strutture della Commissione europea, la stessa ha adottato la decisione positiva C(2021) 5702 final del 26.7.2021 in ordine alla misura in argomento. Tale decisione, in particolare, ha:

- autorizzato le misure di cui sopra, limitatamente al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività a partire dal 3 giugno o dal 14 giugno 2020 e al periodo dal 1° marzo 2020 al 14 luglio 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività dal 15 luglio 2020, in considerazione dei diversi provvedimenti di limitazione all'operatività degli aeroporti;
- previsto una metodologia puntuale di calcolo del danno risarcibile in ordine ai predetti periodi specificata al punto 2.7. della decisione;
- ritenuto che dette misure comportino un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) TFUE.

Pertanto, successivamente al confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si è predisposto il nuovo schema di decreto in argomento, tenendo conto dei contenuti di tale decisione della Commissione e dell'intervenuto incremento del citato fondo.

Di seguito si illustrano le previsioni del medesimo schema di decreto che consta di nove articoli e di tre allegati: A, B.1, B.2.:

- **art. 1 (Soggetti beneficiari e requisiti):** in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, specifica che possono presentare domanda di accesso al fondo di compensazione dei danni in parola, i soggetti beneficiari, ossia i gestori aeroportuali in possesso, alla data di entrata in vigore della richiamata legge, del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC e i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso, alla medesima data, del certificato in corso di validità rilasciato sempre dall'ENAC, precisando che per i primi l'accesso è consentito fino alla concorrenza di 735 milioni di euro e per i secondi fino a 65 milioni di euro. Inoltre, prevede che i soggetti che rientrano in entrambe le categorie presentano una sola domanda di ristoro dei danni complessivamente subiti, accedendo alla quota parte del fondo associata alla categoria relativa all'attività prevalentemente svolta;





*Il Ministro  
delle Infrastrutture e della Mobilità  
Sostenibili*

- **art. 2 (Compensazione dei danni subiti):** in conformità alla suindicata decisione della Commissione europea in ordine al periodo di compensazione ammissibile (1° marzo 2020-30 giugno 2020/14 luglio 2020) e alla specifica metodologia del calcolo dei danni di cui al punto 2.7 della medesima decisione, prevede che il danno è calcolato per ciascun soggetto beneficiario, confrontando le voci mensili di costo e ricavo di cui agli allegati B.1 e B.2 del decreto, per come rilevate dalle scritture contabili e che concorrono alla formazione dell'EBITDA (*Earning before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation*), in relazione al predetto periodo di compensazione ammissibile e tenuto conto del nesso di causalità diretta con l'emergenza epidemiologica, con esclusione degli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Qualora tali importi, non esclusi dal ristoro, siano successivamente percepiti dai beneficiari, la competente struttura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procederà al recupero delle corrispondenti somme maggiorate degli interessi dovuti. Per i beneficiari che svolgono attività in qualità di gestori o prestatori di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, il danno è calcolato come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto, come risultanti dalle voci delle rispettive scritture contabili, concorrenti alla formazione dell'EBITDA. In ogni caso, è esclusa qualsiasi sovracompenrazione dei danni in argomento e sono esclusi dal beneficio i soggetti che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.
- **art. 3 (Oggetto della domanda):** disciplina la domanda da presentare da parte delle imprese che, a pena di inammissibilità, deve essere redatta in conformità all' Allegato A , indicare i dati analitici per il calcolo del danno in conformità agli Allegati B.1 e B.2, essere corredata da una relazione di un esperto indipendente che attesti, oltre alla veridicità, correttezza e riconciliabilità dei dati riportati in tali Allegati alle scritture contabili, anche la sussistenza del nesso di causalità diretta tra le singole voci e l'emergenza da covid-19, la corretta applicazione della metodologia e dei criteri di cui all' articolo 2 del decreto, nonché quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 3. Inoltre, tale domanda deve recare l'assunzione di impegno a dare comunicazione alla competente Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) delle eventuali somme ricevute o comunque riconosciute a titolo di ristoro in un momento successivo alla presentazione della domanda e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile, nonché l'assenza delle varie condizioni specificate nel medesimo articolo in esame di possibili duplicazioni nella compensazione del danno. Infine, la previsione in argomento dispone che, qualora il soggetto richiedente il contributo svolga attività di gestore aeroportuale o prestatore di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, i dati necessari per il calcolo del danno devono essere indicati distintamente per ciascun





*Il Ministro  
delle Infrastrutture e della Mobilità  
Sostenibili*

aeroporto, stabilendo, altresì, che qualora ricorrano uno o più dei casi specificati dalla medesima disposizione, l'esperto indipendente è tenuto ad attestare l'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno e di cumulabilità con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

- **art. 4 (Modalità di presentazione della domanda):** stabilisce che la domanda deve essere trasmessa esclusivamente via PEC contestualmente alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari di questo Ministero e all'ENAC entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, stabilendo, altresì, che tale domanda conserva validità anche nel caso di rimodulazione delle risorse finanziarie previste;
- **art. 5 (Istruttoria e pagamento):** dispone che l'istruttoria delle domande è svolta dall'ENAC entro e non oltre 70 giorni dal termine per la presentazione delle domande, con la comunicazione alla predetta Direzione generale di questo Ministero del relativo esito, dell'importo del danno risarcibile e del contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 717, della legge n. 178 del 2020, e che le eventuali minori somme erogate in ragione del limite del 20 per cento della disponibilità del fondo, come ripartito per norma tra le due categorie interessate, applicabile nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili sia complessivamente superiore alle risorse stanziare, concorrono al ristoro dei soggetti che non hanno raggiunto tale limite. Nei 20 giorni successivi a tale comunicazione, la competente Direzione adotta i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande e l'ENAC, entro 20 giorni dalla notifica dei provvedimenti di accoglimento, procede al pagamento, previa ricezione della dichiarazione aggiornata da parte del rappresentante legale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e) del medesimo decreto. La mancata presentazione, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, della suddetta dichiarazione aggiornata comporta la decadenza dal beneficio. La Direzione generale trasferisce all'ENAC le risorse per procedere al pagamento, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 715 della legge n. 178/2020 e all'art. 73 del decreto legge n. 73/2021. A conclusione delle operazioni di pagamento, l'Ente presenta alla Direzione il rendiconto dei contributi erogati e procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali eccedenze accertate al 31 dicembre 2021, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza;
- **art. 6 (Divieto di cumulo e verifiche):** dispone che le somme corrisposte non possono essere cumulate con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e che, qualora superino il danno subito, sono soggette a recupero in qualsiasi momento e che costituisce motivo di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. L'accertamento, a seguito di notizie, fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dalla competente Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari su un campione almeno del 30% dei beneficiari, dell'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione o della loro spettanza parziale comporta la revoca totale o





*Il Ministro  
delle Infrastrutture e della Mobilità  
Sostenibili*

della somma eccedente indebitamente corrisposta e il relativo recupero da parte della medesima Direzione Qualora sia disposto il recupero totale o parziale degli importi erogati, da effettuarsi nel rispetto delle modalità di cui alla comunicazione della Commissione europea 2019/C 247/01, il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi indebitamente introitati, maggiorati del tasso di interesse di riferimento determinato dalla Banca centrale europea e dei costi sostenuti per il recupero delle somme anch'essi comprensivi di interesse;

- **art. 7 (Relazione alla Commissione UE):** prevede la presentazione, entro un anno dalla data di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, di una relazione da parte di questo Ministero contenente informazioni sull'attuazione della misura, sul calcolo del danno subito da ciascun beneficiario, sugli importi concessi e su quelli eventualmente recuperati a qualsiasi titolo;
- **art. 8 (Disposizioni finanziarie):** disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto in argomento mediante le risorse stanziato sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 715 della legge n. 178/2020, come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto legge n. 73/202, e contiene la clausola di neutralità finanziaria in base alla quale le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di competenza con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- **art. 9 (Efficacia):** stabilisce che l'ambito di efficacia del decreto in esame, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è conforme alla richiamata decisione finale positiva della Commissione europea.

Infine, nello schema di decreto in esame è prevista la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti web istituzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC.

Il medesimo schema di decreto è corredato dei seguenti 3 Allegati:

- **Allegato A** contenente lo schema di domanda di accesso al fondo e lo schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- **Allegato B.1** contenente, per il periodo di indennizzo ammissibile, le informazioni generali, i dati di traffico, dei ricavi e dei costi che concorrono alla formazione dell'EBITDA, per come rilevate dalle scritture contabili, riguardanti i gestori aeroportuali;
- **Allegato B.2** contenente, per il periodo di indennizzo ammissibile, le informazioni generali, i dati di traffico, dei ricavi e dei costi che concorrono alla formazione dell'EBITDA, per come rilevate dalle scritture contabili, riguardanti i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.





*Il Ministro*  
*delle Infrastrutture e della Mobilità*  
*Sostenibili*

Relazione tecnica schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, commi da 715 a 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 73 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Lo schema di decreto interministeriale in esame si inserisce nel quadro normativo delineato dall'art.1, commi da 715 a 719 della legge 30 dicembre 2020, n.178, riguardanti la compensazione dei danni subiti, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, con l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un apposito fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinati per 450 milioni di euro ai danni subiti dalla prima categoria suindicata e per 50 milioni di euro ai danni subiti dalla seconda.

Successivamente, tale fondo è stato incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 285 milioni di euro per i gestori aeroportuali e 15 milioni di euro per i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Conseguentemente, le risorse complessive stanziare per le finalità suindicate ammontano a 800 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 735 milioni destinati ai predetti gestori e 65 milioni ai citati prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

In particolare, ai sensi del comma 718 del predetto art. 1 della legge n. 178 del 2020, con il decreto in argomento, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione dello stesso. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, in base alla citata disposizione di legge, si prescinde dall'acquisizione del medesimo parere.

Lo schema del decreto tiene conto, oltre che delle disposizioni normative di riferimento, dei contenuti della decisione della Commissione europea C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021. Con tale decisione la Commissione ha considerato le misure in argomento aiuti compatibili con il Mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ne ha autorizzato l'attuazione, in base all'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato, limitatamente:

- al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività a partire dal 3 giugno o dal 14 giugno 2020;
- al periodo dal 1° marzo 2020 al 14 luglio 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività dal 15 luglio 2020.





*Il Ministro*  
*delle Infrastrutture e della Mobilità*  
*Sostenibili*

I suindicati periodi di riferimento per gli indennizzi in argomento sono correlati ai diversi provvedimenti di limitazione dell'operatività degli aeroporti nazionali.

Inoltre, la decisione, ha previsto una metodologia puntuale di calcolo del danno risarcibile in ordine ai predetti periodi specificata al punto 2.7. della decisione.

Le risorse previste per le finalità di compensazione dei danni in argomento gravano sul capitolo 1920 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. Tali risorse saranno trasferite al bilancio dell'ENAC, incaricato in base allo schema di decreto, dell'attività istruttoria delle domande e dell'attività di pagamento degli indennizzi riconosciuti. L'attività decisoria resta, invece, in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ± Dipartimento per la mobilità sostenibile ± Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari. Sia il Ministero che l'ENAC, come previsto dalla clausola di invarianza, contenuta nell'art. 8, svolgeranno le attività di riferimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A conclusione delle operazioni di pagamento, le eventuali eccedenze accertate alla data del 31 dicembre 2021, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza.

